

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

78 / 2026 del 03/03/2026

Oggetto: CONVENZIONE PER IL PERSONALE DI SUPPORTO DA ADIBIRE ALLA STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO (SRC) PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI TRA AREU E ASST SETTE LAGHI

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL PERSONALE DI SUPPORTO DA ADIBIRE ALLA STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO (SRC) PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI TRA AREU E ASST SETTE LAGHI

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale

RICHIAMATI:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge n. 219/2005 con cui sono stati individuati i principi cui le Regioni debbono attenersi nell'individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento interregionale e intraregionale delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e di compensazione;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30, la quale stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- la D.G.R. n. 3825 del 25.07.2012, con cui è stata istituita la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) che svolge istituzionalmente il ruolo tecnico-organizzativo di supporto alla programmazione regionale per le attività trasfusionali;

PREMESSO che AREU è l'Ente del SSR a cui Regione Lombardia ha affidato il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;

CONSIDERATO che la SRC, nel rispetto della normativa vigente, deve assicurare le seguenti funzioni:

- supporto alla programmazione regionale delle attività trasfusionali;
- coordinamento della rete trasfusionale regionale;

- attività di monitoraggio, in accordo con il CNS;
- coordinamento sistema informativo regionale delle attività trasfusionali;
- attività di emovigilanza;
- gestione per la qualità;
- attività di monitoraggio e verifica dell'utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati;
- attività di gestione del plasma da avviare alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci plasmaderivati;

ATTESO che, nell'ambito delle funzioni sopra assegnate, AREU con precedenti provvedimenti deliberativi e, in ultimo, con n. 90 del 04.03.2025, ha acquisito, tramite convenzione con l'ASST Sette Laghi, il personale da adibire allo svolgimento delle funzioni in capo alla SRC;

RICHIAMATE:

- la delibera n. 345 del 30.09.2025, con cui AREU ha individuato quale responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), il Dott. Daniele Prati, Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE) di Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
- la delibera n. 368 del 21.10.2025 di presa d'atto convenzione tra AREU e Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, con decorrenza dal 01.10.2025 sino al 30.09.2028, in tema di organizzazione e gestione del coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali e dei flussi di scambio e di compensazione di sangue ed emoderivati, al fine di coadiuvare la Direzione Strategica di AREU;
- la delibera n. 31 del 03.02.2026 di approvazione della convenzione tra AREU e Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per il personale di supporto da adibire alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali;

VALUTATA, tuttavia, la necessità di mantenere una collaborazione con l'ASST Sette Laghi, vista l'esperienza maturata dal personale di quest'ultima, al fine di garantire l'affiancamento dello stesso al personale dell'IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano nello svolgimento delle funzioni poste in capo alla SRC per il periodo necessario alla formazione specifica sugli applicativi e sulle mansioni da svolgere;

CONSIDERATO che l'ASST Sette Laghi si impegna a mettere a disposizione della SRC le seguenti figure:

- personale amministrativo: n. 1 unità – part-time al 50%;
- personale del ruolo dirigente sanitario non medico: n. 1 Biologo (30%);

DATO ATTO che AREU si impegna a corrispondere all'ASST, a titolo di rimborso gli emolumenti stipendiali (inclusi gli oneri riflessi e IRAP) del personale di supporto adibito alla SRC, nonché ogni eventuale rimborso relativo a missioni necessarie per l'espletamento del servizio, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL vigenti;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che la convenzione decorre dal 01.01.2026 sino al 31.12.2026, con esclusione del tacito rinnovo;

CONSIDERATO che il personale adibito, dipendente dell'ASST, è coordinato e diretto, limitatamente allo svolgimento dei suddetti compiti e alla percentuale sopra definita, dal Responsabile della SRC di AREU, d'intesa con il Direttore Sanitario di AREU;

PRESO ATTO della corrispondenza intercorsa con note prot. n. 38846 del 30.12.2025, n. 2813 del 30.01.2026, n. 4756 del 18.02.2026 tra con l'ASST Sette Laghi in merito al rinnovo della convenzione;

VISTO il parere favorevole del Dott. Prati, quale Direttore della SRC;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e l'ASST Sette Laghi, per il personale di supporto da adibire alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali;
2. di dare atto che l'ASST Sette Laghi si impegna a mettere a disposizione della SRC le seguenti figure:
 - personale amministrativo: n. 1 unità – part-time al 50%;
 - personale del ruolo dirigente sanitario non medico: n. 1 Biologo (30%);
3. di dare atto che AREU si impegna a corrispondere all'ASST, a titolo di rimborso gli emolumenti stipendiali (inclusi gli oneri riflessi e IRAP) del personale di supporto adibito alla SRC, nonché ogni eventuale rimborso relativo a missioni necessarie per l'espletamento del servizio, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL vigenti. Tali costi sono contabilizzati nel Bilancio di esercizio dell'anno 2026 al conto n. 30.20.24.15 ("Costi per attività emotrasfusionale da ATS/ASST/FONDAZIONI della Regione") della contabilità dell'Agenzia;
4. di stabilire che la convenzione decorre dal 01.01.2026 sino al 31.12.2026, con esclusione del tacito rinnovo;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;

6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 48,00.
	CONVENZIONE PER IL PERSONALE DI SUPPORTO DA ADIBIRE ALLA STRUTTURA	
	REGIONALE DI COORDINAMENTO (SRC) PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI	Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	TRA	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIALE.0001467.04-01-2017-U
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, (di seguito per brevità AREU) P.IVA	
	11513540960, con sede legale in Milano - Viale Monza n. 223, PEC:	
	protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal Dott. Massimo	
	Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore	
	Generale	
	E	
	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (di seguito per brevità	
	ASST), P.IVA n. 03510050127, con sede legale in Varese–Viale Borri n. 57. PEC:	
	protocollo@pec.asst-settelaghi.it,rappresentata dal Dott. Mauro Moreno,	
	legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale,	
	congiuntamente definite Parti.	
	VISTI:	
	– l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede la possibilità per le	
	amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per	
	disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse	
	comune;	
	– la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al	
	sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto	
	appartenente allo stesso, al fine di contribuire al raggiungimento degli	
	obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il	
	contenimento e la razionalizzazione della spesa;	
	PREMESSO CHE:	

- con Legge n. 219/2005 sono stati individuati i principi cui le Regioni debbono attenersi nell'individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento interregionale e intraregionale delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e di compensazione;
- con D.G.R. n. 3825 del 25.07.2012, è stata istituita la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) che svolge istituzionalmente il ruolo tecnico-organizzativo di supporto alla programmazione regionale per le attività trasfusionali;
- AREU è l'Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, cui Regione Lombardia ha affidato il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
- la SRC, nel rispetto della normativa vigente, deve assicurare le seguenti funzioni:
 - supporto alla programmazione regionale delle attività trasfusionali;
 - coordinamento della rete trasfusionale regionale;
 - attività di monitoraggio, in accordo con il CNS;
 - coordinamento sistema informativo regionale delle attività trasfusionali;
 - attività di emovigilanza;
 - gestione per la qualità;
 - attività di monitoraggio e verifica dell'utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati;

	attività di gestione del plasma da avviare alla lavorazione industriale	
	per la produzione di farmaci plasmaderivati.	
	– nell'ambito delle funzioni sopra assegnate, AREU con precedenti	
	provvedimenti deliberativi e, in ultimo, la deliberazione n. 90/2025, ha	
	acquisito, tramite convenzione con l'ASST Sette Laghi, il personale da	
	adibire allo svolgimento delle funzioni in capo alla SRC;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 Premesse	
	Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione disciplina i rapporti tra AREU e l'ASST per l'utilizzo,	
	da parte della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), di personale di	
	supporto da adibire allo svolgimento delle funzioni poste in capo alla stessa,	
	ad esclusione della figura del Responsabile disciplinata con apposito	
	separato atto.	
	Le figure professionali, come meglio individuate nel successivo articolo,	
	svolgeranno, di norma, la propria attività in favore della SRC nei locali	
	appositamente adibiti presso l'ASST.	
	ART. 3 Risorse Umane	
	Al fine dell'espletamento della collaborazione in parola, l'ASST si impegna a	
	mettere a disposizione della SRC, le seguenti figure:	
	personale amministrativo: n. 1 unità – part-time al 50%;	
	Personale del ruolo dirigente sanitario non medico: n. 1 Biologo	
	(30%).	
	Il personale suddetto è da intendersi dipendente giuridicamente dall'ASST e	

	dipendente funzionalmente dal Responsabile della SRC, il quale lo coordina e lo dirige, d'intesa con il Direttore Sanitario di AREU.	
	Con particolare riferimento al personale amministrativo, è previsto un periodo di affiancamento dello stesso al personale IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano messo a supporto della SRC, per il periodo necessario alla formazione specifica sugli applicativi e sulle mansioni da svolgere.	
	Le attività lavorative di riferimento per ciascuna figura sono elencate analiticamente nell'allegato A.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	AREU si impegna a corrispondere all'ASST, a titolo di rimborso, gli emolumenti stipendiali (inclusi gli oneri riflessi e IRAP) del personale di supporto adibito alla SRC, nonché ogni eventuale rimborso relativo a missioni necessarie per l'espletamento del servizio, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL vigenti.	
	AREU provvede a versare quanto indicato al capoverso precedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa dall'ASST.	
	ART. 5 – Durata	
	La convenzione decorre dal 01.01.2026 sino al 31.12.2026, con esclusione del tacito rinnovo.	
	Durante il periodo suddetto, in caso di sopravvenute esigenze, è fatta salva la possibilità per le Parti di rivedere le quote indicate all'art. 3 della presente convenzione, previo scambio di idonea corrispondenza tra le stesse.	
	Alla scadenza del termine convenuto, le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione,	

senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza.

Entrambe le Parti potranno recedere dalla convenzione con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato sui rispettivi siti Internet istituzionali.

ART. 6 – Rapporti giuridico - amministrativi

L'ASST provvede alla completa gestione giuridico-amministrativa dei rapporti di lavoro del personale di cui all'art. 3.

L'ASST, nell'ambito delle attività oggetto della presente collaborazione, provvede a farsi carico della copertura assicurativa previste dalla vigente legislazione, sollevando AREU da qualsiasi responsabilità in tal senso.

L'ASST, inoltre, in qualità di titolare del rapporto di lavoro, esercita il potere disciplinare di propria competenza. Al Responsabile della SRC, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, compete la segnalazione all'ufficio competente dell'ASST, gli eventuali fatti o comportamenti del personale passibili di azione disciplinare.

Art. 7 - Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

In materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", tutte le figure professionali oggetto della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni del predetto decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" in capo all'ASST; quest'ultima, pertanto, si impegna a farsi carico di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", ivi compresi gli obblighi di formazione generale e specifica, nonché in materia di sorveglianza.

Art. 8 - Adempimenti

Le Parti sono tenute ad adempiere con diligenza alle obbligazioni nascenti dallapresente convenzione e, ove richiesto, a prestare la loro collaborazione per ilraggiungimento degli scopi ivi previsti o indicati dalla Direzione Generale Welfare.

ART. 9 – Imposte ed oneri

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento; è inoltre soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto virtualmente da AREU come da nota a margine.

ART. 10 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 11 – Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Codice di comportamento

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di Prevenzione della Corruzione contenuto nel PIAO e Codice di Comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza

anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 12– Trattamento dei dati personali e riservatezza

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della formalizzazione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (General data Protection Regulation, "GDPR").Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dell'informativa per i trattamenti dei dati personali pubblicata sui rispettivi siti istituzionali.Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa.Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine, le Parti adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati. I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679. Le Parti si impegnano altresì a garantire

	l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE	
	2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo	
	all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di	
	proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).	
	ART. 13 – Disposizioni finali e di rinvio	
	Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione trovano	
	applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice	
	civile ovvero in accordi specifici tra le Parti.	
	Letto, approvato e sottoscritto alla data dell'apposizione della firma	
	digitale.	
	Per Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), il Direttore Generale p.t.,	
	Dott. Massimo Lombardo	
	Per Azienda Socio-Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, il Direttore Generale	
	p.t., Dott. Mauro Moreno	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, Le Parti	
	espressamente concordano ed approvano per iscritto la presente clausola,	
	che è parte integrante della presente convenzione: Art. 9 "Controversie"	
	Letto, confermato e sottoscritto alla data dell'apposizione della firma	
	digitale	

Per Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), il Direttore Generale p.t.,

Dott. Massimo Lombardo

Per Azienda Socio-Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, il Direttore Generale

p.t., Dott. Mauro Moreno

Allegato A

Schede Attività del personale – rif. Art. 3

Attività personale amministrativo:

- Registrazione automatica delle bolle plasma inviato all'industria (programma Emoplas);
- Verifica dei pesi su dati dell'industria (file industria – verifica internet – correzione Emoplas);
- Verifica del frazionamento (fatture) e dei lotti di plasmaderivati inviati al controllo di stato;
- Carico in magazzino dei lotti di emoderivati liberati dal controllo di stato;
- Verifiche congiunte dello stato di magazzino (periodicità mensile);
- Consegna dei plasmaderivati sulla base della richiesta programmata (programmazione semestrale) o estemporanea;
- Registrazione delle bolle di consegna (scarico bolle che pervengono dall'industria in Emoplas web) in conto lavorazione o compensazione;
- Invio alle Aziende comunicazione della fatturazione da effettuare per i plasmaderivati ceduti in conto compensazione;
- Estratto conto periodico sia del plasma conferito sia di tutte le movimentazioni dei plasmaderivati ricevuti o ceduti nelle varie forme (conto lavorazione o compensazione) per intervallo di data;
- Periodica (annuale) rilevazione della totale movimentazione del plasma verso l'industria e dei plasmaderivati in tutta la Regione;
- Aggiornamento settimanale della scorta strategica di emazie e in caso di urgenza ricerca di sangue presso le strutture della Regione;

	Formazione del personale dell'IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano a supporto della SRC.	
	Ogni ulteriore attività correlata alla gestione contrattuale o operativa della SRC.	
	Attività personale di ruolo sanitario non medico:	
	Verifica del funzionamento del sistema informativo;	
	Costituzione di viste logiche delle scorte e delle disponibilità ai fini della compensazione regionale;	
	Verifica delle scorte strategiche e non, e indicazione per le eventuali compensazioni:	
	Pianificazione dell'estratto conto periodico sia del plasma conferito sia di tutte le movimentazioni dei plasmaderivati ricevuti o ceduti nelle varie forme (conto lavorazione o compensazione) per intervallo di data;	
	Verifica periodica del rispetto delle convenzioni in essere;	
	Periodica (annuale) verifica della movimentazione del plasma verso l'industria e dei plasmaderivati ridistribuiti in tutta la Regione;	
	Implementazione del software per la gestione della tracciabilità dei plasmaderivati a livello clinico e la valutazione dell'appropriatezza della richiesta di plasma derivati;	
	Verifica degli scambi di emocomponenti tra SIMT e CLV ai fini della rendicontazione economica;	
	Implementazione di nuove tecnologie e progetti per la gestione della medicina trasfusionale;	
	Ogni ulteriore attività correlata alla gestione contrattuale o operativa della SRC.	